

GR/08/06 n. 72 12 35

Roma 30/12/2014

Alle Parti Sociali

OGGETTO: ammortizzatori sociali in deroga – anno 2015.

Come è noto, l'art. 2, commi 64 e 65, della legge 92/2012 ha disposto il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per gli anni 2013 – 2016.

Al fine di regolamentare le procedure per la concessione della Cassa integrazione in deroga per l'anno 2015, nelle more della sottoscrizione dell'accordo quadro, si forniscono le seguenti istruzioni operative.

Affinché il datore di lavoro possa procedere con la riduzione dell'orario di lavoro o con la sospensione dei lavoratori, è necessario l'esperimento della consultazione sindacale. In particolare, per la concessione della cassa integrazione in deroga, l'accordo con le organizzazioni sindacali costituisce uno specifico requisito richiesto dalla normativa vigente.

Per quanto sopra esposto, per l'anno 2015, nei casi in cui, eccezionalmente e per comprovati motivi, non risulti possibile stipulare l'accordo in sede istituzionale prima dell'inizio delle riduzioni dell'orario di lavoro o delle sospensioni, l'azienda potrà comunque procedere alle riduzioni o alle sospensioni purché ricorrano due condizioni:

- 1) Sia stata già presentata istanza di convocazione alla scrivente Direzione Regionale per il tramite della casella di posta elettronica convcigderoga@regione.lazio.it e utilizzando il modello già in uso;
- 2) Sia stato raggiunto un accordo in sede sindacale.

L'accordo di cui al punto 2) sarà successivamente recepito, previa verifica della disponibilità delle risorse finanziarie, nell'accordo in sede istituzionale il quale darà anche atto delle motivazioni eccezionali che ne giustificano la stipula successiva alle riduzioni dell'orario di lavoro o alle sospensioni.

In ogni caso, il recepimento dell'accordo sindacale in sede istituzionale dovrà avvenire in tempo utile per consentire all'azienda il rispetto dei termini di presentazione dell'istanza entro venti giorni dall'inizio delle riduzioni o delle sospensioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014.

Infine, si precisa che in attesa del rinnovo dell'accordo quadro, saranno applicati i criteri del suddetto decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014.

Il Direttore Regionale

